

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE FIAB – AMICI DELLA BICICLETTA DI MODENA

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

A norma dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita l'associazione "FIAB – Amici della Bicicletta di Modena", con sede legale in Modena, attualmente in Via Ganaceto n° 45 – Modena. L'eventuale cambiamento di sede non richiede la modifica dello Statuto.

In virtù degli scopi perseguiti (definiti al TITOLO II) e delle modalità organizzative adottate, la "FIAB – Amici della Bicicletta di Modena" rientra fra le forme associative disciplinate dalla Legge n° 383/2000 e dalla Legge regionale dell'Emilia Romagna n° 34/2003.

Articolo 2

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

L'associazione, autonoma sia sotto il profilo formale che operativo, è affiliata alla "FIAB Onlus" (Federazione Italiana Amici della Bicicletta Onlus), di cui riconosce e condivide finalità, progetti e modalità operative.

Articolo 4

L'associazione può collaborare con altri enti ed associazioni con finalità affini alle proprie.

TITOLO II - SCOPI

Articolo 5

La "FIAB – Amici della Bicicletta di Modena" non persegue fini di lucro. I proventi delle attività non possono in alcun caso essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

Articolo 6

L'associazione persegue la promozione della mobilità sostenibile in un contesto generale di obiettivi di miglioramento della qualità della vita, tutela della salute collettiva e rispetto del patrimonio ambientale e della biodiversità, secondo quanto definito dalle Conferenze ONU di Rio de Janeiro (1992) e Kyoto (2002) sullo sviluppo sostenibile.

Articolo 7

Nello specifico della realtà modenese, l'associazione opera per i seguenti obiettivi concreti:

- promuovere la mobilità ciclistica e pedonale in ambiti non competitivi

- pedonalizzare le aree urbane al fine di tutelare il patrimonio storico e ambientale
- incrementare e qualificare la dotazione degli spazi, delle strutture e dei servizi a supporto della mobilità ciclistica e pedonale
- favorire l'adeguamento progressivo del Codice della Strada alle esigenze della mobilità ciclistica e pedonale
- promuovere la diffusione dell'educazione alla mobilità sostenibile, dell'informazione e della sensibilizzazione per la pratica degli spostamenti ciclistici e pedonali.

Per conseguire i suoi obiettivi di promozione della mobilità ciclistica e pedonale, l'associazione potrà:

- attivare settori di lavoro
- aderire ad altri enti ed organizzazioni, favorendo gli scambi culturali e la collaborazione per comuni finalità
- organizzare raduni, viaggi e visite guidate
- realizzare mostre, conferenze, iniziative pubbliche, confronti tematici, interventi formativi
- curare pubblicazioni, attivare canali informativi, adottare forme innovative di coinvolgimento dei cittadini
- realizzare attività di carattere commerciale a fini di autofinanziamento, destinandone i proventi a supporto di iniziative esclusivamente istituzionali.
- effettuare di propria iniziativa o in collaborazione con altri enti ed organizzazioni pubblici e privati rilevazioni a carattere tecnico/descrittivo di percorsi ciclabili esistenti o in progetto, monitoraggi dei flussi ciclabili, sondaggi fra gli utenti della mobilità, definendo ove ritenuto opportuno anche ipotesi di nuovi servizi e/o strutture per la promozione della mobilità ciclistica;
- progettare, di propria iniziativa o su incarico di enti pubblici o privati, infrastrutture, strutture, servizi a supporto della mobilità ciclistica;
- gestire, direttamente o indirettamente attraverso collaborazioni con altri organismi, servizi di pubblico interesse per la promozione della mobilità ciclistica, anche su incarico di enti pubblici o privati.”

TITOLO III - SOCI

Articolo 8

Possono aderire all'associazione:

- tutte le persone che ne condividono le finalità statutarie e ne acquisiscano la tessere, senza distinzioni di sesso, razza, religione, opinioni
- circoli, associazioni, gruppi di interesse, enti aventi fini analoghi a quelli dell'associazione, purché ne acquisiscano la tessera sociale e ne accettino lo statuto, ispirando la loro attività ad un metodo democratico e prevedendo l'assenza di fini di lucro.

La tessera associativa può essere assegnata a non iscritti, su proposta del Consiglio Direttivo e a seguito di approvazione dell'Assemblea dei soci.

Nella vita associativa, gli iscritti sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e regolamentarie vigenti.

Inoltre, essi sono chiamati a partecipare alla:

- definizione e realizzazione dei programmi
- diffusione ed affermazione degli scopi associativi
- soluzione delle controversie appellandosi agli organi statutari interni.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare alle attività promosse dall'associazione
- promuovere ed organizzare iniziative coerenti con i principi e le finalità dell'associazione
- eleggere gli organi direttivi ed essere eletti negli stessi
- appellarsi alle istanze previste dallo statuto per le questioni disciplinari.

Alle attività pubbliche organizzate dall'associazione possono partecipare sia i soci che i non soci. Alle attività interne organizzate dall'associazione possono partecipare i non soci, se previsto da decisioni degli organismi direttivi e se espressamente invitati.

Articolo 9

I contributi degli aderenti sono costituiti da:

- quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo
- eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea.

L'iscrizione all'associazione ha durata e validità per il solo anno solare in corso, dal momento dell'ammissione al 31 dicembre successivo.

È facoltà dei soci versare ulteriori contributi destinati ai fini istituzionali.

I soci hanno parità di diritti e doveri verso l'associazione, sia nella partecipazione alla vita interna che alle attività pubbliche. È espressamente esclusa qualsiasi forma di adesione all'associazione che preveda limiti temporali di validità o riduzione dei diritti/doveri previsti dallo Statuto. In particolare, tutti i soci maggiorenni (>18 anni) hanno diritto al voto per:

- l'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche
- l'approvazione dei Regolamenti
- la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

La quota annuale di iscrizione o il contributo associativo versati all'associazione non sono trasmissibili ad altra persona, ente od organizzazione, né restituiti per alcuna ragione o rivalutati nel tempo.

Articolo 10

I soci decadono per le seguenti ragioni:

- mancato rinnovo dell'adesione e della tessera o del pagamento delle quote sociali
- rifiuto motivato al rinnovo della tessera da parte del Consiglio Direttivo
- espulsione del socio da parte del Consiglio Direttivo, qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità dello Statuto.

TITOLO IV – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11

Gli organi dell'associazione sono:

- Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente

- Segretario.

Articolo 12

L'Assemblea dei soci è la sede fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione, il massimo apporto alla formazione dei programmi e delle decisioni, nonché la verifica sull'attuazione delle stesse.

L'Assemblea deve garantire a tutti piena libertà di espressione sulle questioni poste all'ordine del giorno, favorire il dibattito ed il confronto delle idee, rispettare la manifestazione del dissenso sulle decisioni assunte.

Articolo 13

L'Assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni (>18 anni) aventi diritto di voto ed è il massimo organo deliberante.

Nell'Assemblea devono essere posti all'OdG e obbligatoriamente discussi gli argomenti presentati da un gruppo di almeno 5 soci minorenni (<18 anni).

L'Assemblea è convocata almeno 1 volta l'anno in via ordinaria, entro il 30 aprile, ed in via straordinaria quando sia necessario o sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera adottando il quorum della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, prevista in un giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è valida a prescindere dal numero dei presenti e delibera adottando il quorum della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci e delibera adottando il quorum della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, prevista in un giorno diverso dalla prima, l'Assemblea straordinaria è valida a prescindere dal numero dei presenti e delibera adottando il quorum della maggioranza dei presenti.

La convocazione va effettuata a mezzo di avviso pubblico da affiggersi all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea o mediante avviso spedito ai soci (indifferentemente via posta, fax o internet) e può essere tenuta in qualsiasi luogo, purché in provincia di Modena.

Articolo 14

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo
- approva il bilancio preventivo e consuntivo
- definisce gli indirizzi generali e le scelte politiche e culturali dell'associazione.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche allo Statuto
- delibera sull'eventuale scioglimento dell'associazione.

All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno redigere e sottoscrivere il verbale finale dei lavori e delle decisioni assunte.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 15 eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni. Può procedere a cooptazioni non superiori al 50% dei suoi membri, utilizzando a tale scopo la lista dei

non eletti al Consiglio Direttivo col criterio dei più votati. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno tre volte l'anno, convocato dal Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di oltre il 30% dei suoi componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente e il Segretario fra i suoi membri
- attua le decisioni di direzione politica indicate dall'Assemblea
- elabora il bilancio preventivo e consuntivo e predispone gli atti da sottoporre all'Assemblea
- stabilisce gli importi delle quote contributive annuali
- convoca l'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo non può distribuire utili o avanzi di gestione, né direttamente né indirettamente.

Articolo 17

Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo, lo presiede e ne assicura il regolare funzionamento. Ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi, in giudizio e in tutti gli atti pubblici e privati. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le veci il Segretario.

Articolo 18

Il Segretario applica le decisioni del Consiglio Direttivo e garantisce la direzione permanente dell'associazione.

TITOLO V – PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 19

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione
- erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote sociali
- erogazioni dei sostenitori
- avanzo derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse
- ogni altra entrata diversa dalle precedenti.

Articolo 20

L'eventuale avanzo di gestione annuale deve essere utilizzato per il potenziamento delle attività istituzionali e messo a riserva, nella quota indicata dal Consiglio Direttivo. È fatto divieto assoluto di distribuire utili o avanzi di gestione, in modo diretto o indiretto.

Articolo 21

L'esercizio finanziario dura dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea.

TITOLO VI – VARIE

Articolo 22

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate, solo se preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 23

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria col favore dei tre quarti dei soci.

Il patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto alla FIAB Onlus nazionale o, in assenza di tale organizzazione, ad altre associazioni ed enti che perseguano finalità analoghe o fini di pubblica utilità.

È esclusa la ripartizione del patrimonio fra i soci, in modo diretto o indiretto.

Articolo 24

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia al Codice Civile.

Il presente Statuto è stato modificato dall'Assemblea straordinaria dei soci nella riunione del _____.

Modena, _____

IL PRESIDENTE
Giuseppe Amorelli

IL SEGRETARIO
Eugenia Coriani
